

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 289 DEL 21 DICEMBRE 2017.

OGGETTO: Bando "Sostegno finanziario per lo sviluppo delle dotazioni strumentali ed il supporto agli investimenti in innovativi sistemi di videosorveglianza delle Micro-PMI della Città Metropolitana di Reggio Calabria" - Edizione 2017. Approvazione graduatoria.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la Determinazione n. 173 del 1/8/2017 avente ad oggetto "Incentivi per sostenere la competitività delle imprese. Approvazione bando "Sostegno finanziario per lo sviluppo delle dotazioni strumentali ed il supporto agli investimenti in innovativi sistemi di videosorveglianza delle Micro-PMI della Città Metropolitana di Reggio Calabria" - Edizione 2017", con cui è stato approvato il bando in parola e sono state destinate risorse pari a € 150.000,00;

VISTA l'istruttoria del Responsabile del Procedimento del 19/12/2017, da cui risulta che:

- entro i termini di scadenza previsti dal bando (ore 20.00 del 27/9/2017) sono pervenute n. 317 domande di contributo;
- l'impresa Artigianpozzi di Mondello Signorino & c. sas ha presentato n. 4 domande di contributo, l'impresa Caccamo Leandro ha presentato n. 3 domande di contributo e le imprese Coserfin Agenzia in attività finanziaria srl, Calcom srl, Armocida Francesco Felice, Farmacia Aschenez di Anna Maria Cordova e c. sas, Mesofarma srl, Consorzio sociale Goel società cooperativa sociale e impresa sociale, Galatà Raimondo, Zema Maria Teresa, Posytron Engineering srl, Pellicanò Mattia, Bellè Martine e Stock Casa srl hanno presentato ciascuna n. 2 domande di contributo;
- ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Bando, ciascuna impresa può inoltrare una sola domanda di contributo e nel caso in cui la medesima impresa presenti più domande sul bando di cui trattasi, sarà esaminata solo l'ultima domanda ricevuta in ordine cronologico e conseguentemente non si terrà conto né delle domande pervenute precedentemente né della documentazione allegate alle stesse;
- le domande di contributo sottoposte ad istruttoria sono state quindi n. 300;

CONSIDERATO che a seguito di verifica della documentazione presentata, nonché di controlli d'ufficio effettuati a cura della Responsabile del procedimento anche presso il Registro Imprese e del controllo del diritto annuale effettuato dal competente ufficio dell'Ente, è risultato quanto segue:

- a) n. 173 domande sono risultate regolari e complete ai sensi dell'art. 7 comma 1 del bando;
- b) per n. 10 domande presentate dalle imprese Luciano Angelo Michele, Scaramozzino Antonino Pietro, Furfaro Matteo, Glamour Hair di Rachele Stefania, The Merrywell di Franzè Romina, Caffè Store di Masso Valentina, Megale Hellas di Roberta Eliodoro & C. sas, Agenzia Gangemi di Gangemi Emanuele, Y-TechNet di Calabrò Antonino, Nicolò Domenica Santa si è reso necessario inviare richieste di chiarimenti ai sensi dell'art. 6 comma 6 del bando;
- c) per n. 117 domande sono stati riscontrati profili di irregolarità e/o incompletezza ai sensi dell'art. 7 comma 1 del bando e, conseguentemente, alle corrispondenti imprese è stato inviato preavviso di rigetto.

PRESO ATTO che:

- a) relativamente alle domande regolari e complete, alle imprese Duemme Riparazioni Autocarri srl, Recal Energia srl, Cuzzola Giuseppe Autotrasporti, CPAdvanced di Palmisano Carmelo, Pharmamed srl, Farmacia Centrale sas di Rosanna Lo Presti & C, Azzarà Società a responsabilità limitata, Daniela De Lorenzo, Bed and Breakfast "Brucuvélano" di Agostini Francesco, Star-Bus.It di Soldano Domenico, Salvatore Domenico e Hair&Gallery di Francesco Logoteta è stata inviata comunicazione relativa alla non ammissibilità ai sensi dell'art. 3 del bando di alcune delle spese inserite a



preventivo. Tra queste, le imprese Duemme Riparazioni Autocarri srl, CPAdvanced di Palmisano Carmelo, Pharmamed e Star-Bus.It di Soldano Domenico hanno riscontrato la comunicazione presentando entro i termini le proprie osservazioni ma, come riportato dettagliatamente nell'istruttoria del Responsabile del procedimento e qui sinteticamente richiamato, solo relativamente alle imprese CPAdvanced di Palmisano Carmelo, Pharmamed e Recal Energia srl (aventi tutte e tre il medesimo fornitore) sono stati riscontrati elementi validi e fondati per procedere alla riammissione delle spese inizialmente decurtate;

- b) delle n. 10 imprese che hanno ricevuto richiesta di chiarimenti, le seguenti n. 7 imprese - Luciano Angelo Michele, Scaramozzino Antonino Pietro, Glamour Hair di Rachele Stefania, The Merrywell di Franzè Romina, Caffè Store di Masso Valentina, Megale Hellas di Roberta Eliodoro & C. sas e Y-TechNet di Calabrò Antonino - hanno riscontrato entro i termini e fornito opportuni chiarimenti. Nel caso dell'impresa Y-TechNet di Calabrò Antonino si rileva che sono stati accolti i chiarimenti relativi alla dichiarazione de minimis ma è stata confermata l'inammissibilità di parte delle spese inserite a preventivo. Per le imprese Furfaro Matteo, Agenzia Gangemi di Gangemi Emanuele e Nicolò Domenica Santa il mancato riscontro entro i termini delle richieste di chiarimenti determina l'inammissibilità delle rispettive domande ai sensi dell'art. 6 comma 7 del bando;
- c) delle n. 117 imprese alle quali è stato inviato il preavviso di rigetto, le seguenti n. 16 imprese - Si.Ce. di Elena Celea & C. snc, C.E.A. Costruzioni srl., Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia Società consortile a responsabilità limitata, Interconselling di Kangas Fabrizia Maria & C. sas, Femia Domenico, Goel Società cooperativa sociale e impresa sociale, Totem srl, Tekno-Cisall srl, Autoscuola Mamerto di Buccino Giuseppina & C. sas (precedente denominazione Autoscuola Mamerto di Stillitano Antonio & C. sas), Idrotermoservice di Bruno Surace, Un Angolo di paradiso di Gullì Pasqualina, Arca della Salvezza Società cooperativa sociale, Light Four Società a responsabilità limitata semplificata, Azienda agricola Marino Alessandro, G.D.L. srl, Ricco srl - hanno presentato, entro i termini assegnati, le proprie osservazioni rispetto ai profili di irregolarità/incompletezza indicati nei preavvisi di rigetto, per come di seguito sinteticamente riportato e dettagliatamente esposto nell'istruttoria del Responsabile del procedimento:
- 1) Si.Ce. di Elena Celea & C. snc. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 16925/2017 (possesso di idonea documentazione relativa all'attività esercitata), anche a seguito di opportuna verifica documentale presso il Registro Imprese, è da ritenersi fondato e valido a confutare le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16087 del 27/11/17 (carenza documentale in merito all'attività esercitata);
 - 2) C.E.A. Costruzioni srl. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 16544/2017 (fornitore/installatore in possesso dei requisiti di legge), anche a seguito di opportuna verifica presso il Registro Imprese, è da ritenersi fondato e valido a confutare le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16081 del 27/11/17 (mancato possesso dei requisiti del fornitore);
 - 3) Parco Ludico Tecnologico Ambientale di Ecolandia Società consortile a responsabilità limitata. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 16876/2017 (installatore in possesso dei requisiti di legge), anche a seguito di opportuna verifica presso il Registro Imprese, non è da ritenersi fondato, restando valide le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16078 del 27/11/17 (mancato possesso dei requisiti dell'installatore: solo lettera B decreto 37/2008);
 - 4) Interconselling di Kangas Fabrizia Maria & C. sas. Quanto rappresentato e documentato dall'impresa con nota prot. n. 16816/2017 (regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda), anche a seguito di ulteriore verifica presso l'Ufficio Diritto annuale e rilascio di apposita attestazione del 6/12/17, non è da ritenersi fondato, restando



- valide le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16161 del 27/11/17 (non regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda);
- 5) Femia Domenico. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 16714/2017 (impianto da installarsi presso la sede ove viene esercitata l'attività edile), anche a seguito di supplemento istruttorio, è da ritenersi fondato e valido a confutare le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16362 del 29/11/17 (esclusione attività esercitata ai fini de minimis);
 - 6) Goel Società cooperativa sociale e impresa sociale. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 16815/2017 (assenza di collegamento/controllo tra impresa beneficiaria e fornitore ai sensi dell'art. 2359 cc), anche a seguito di supplemento istruttorio, è da ritenersi fondato e valido a confutare le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16155 del 27/11/17 (non terzietà del fornitore);
 - 7) Totem srl. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 16885/2017 (regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda), anche a seguito di ulteriore verifica presso l'Ufficio Diritto annuale e rilascio di apposita attestazione del 7/12/17, è da ritenersi fondato e valido a confutare le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16180 del 28/11/17 (non regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda);
 - 8) Tekno-Cisall srl. Quanto inviato dall'impresa con nota prot. n. 16369/2017 si concretizza in una richiesta di informazioni e non presenta né osservazioni né documentazione atta a confutare quanto rappresentato nel preavviso di rigetto prot. n. 16238 del 28/11/17 (non regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda);
 - 9) Autoscuola Mamerto di Buccino Giuseppina & C. sas (precedente denominazione Autoscuola Mamerto di Stillitano Antonio & C. sas). Quanto rappresentato con nota prot. n. 16946/2017 (proroga dei poteri di firma del rappresentante legale non più in carica fino all'acquisizione della firma digitale da parte del rappresentante legale in carica), anche a seguito di supplemento istruttorio, non è da ritenersi fondato, restando valide le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16240 del 28/11/17 (modello di domanda e documentazione allegata non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa);
 - 10) Idrotermoservice di Bruno Surace. Quanto rappresentato e documentato dall'impresa con nota prot. n. 16600/2017 (regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda), anche a seguito di ulteriore verifica presso l'Ufficio Diritto annuale e rilascio di apposita attestazione del 7/12/17, non è da ritenersi fondato, restando valide le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16481 del 30/11/17 (non regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda);
 - 11) Un Angolo di paradiso di Gullì Pasqualina. Quanto inviato dall'impresa con note prott. n. 16509, 16510 e 16511/2017 contiene in allegato il nostro preavviso di rigetto senza osservazioni o eventuale documentazione, risultando pertanto irricevibile;
 - 12) Arca della Salvezza Società cooperativa sociale. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 16888/2017 (indicazione di altro fornitore per l'installazione dell'impianto) non è da ritenersi fondato anche in considerazione della non ammissibilità di integrazioni successive alla domanda di cui all'art. 6 comma 6 del bando, restando valide le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16422 del 29/11/17 (mancato possesso da parte dell'installatore dell'impianto di videosorveglianza dei requisiti richiesti a norma di legge);
 - 13) Light Four Società a responsabilità limitata semplificata. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 19653/2017 (richiesta di regolarizzazione del diritto annuale) non è da ritenersi fondato anche in considerazione della non ammissibilità di integrazioni successive alla domanda di cui all'art. 6 comma 6 del bando, restando valide le motivazioni del preavviso di



rigetto prot. n. 16550 del 1/12/17 (non regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda);

- 14) Azienda agricola Marino Alessandro. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 16695/2017 (invio del preventivo di spesa non allegato alla domanda) non è da ritenersi fondato anche in considerazione della non ammissibilità di integrazioni successive alla domanda di cui all'art. 6 comma 6 del bando, restando valide le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16548 del 1/12/17 (preventivo di spesa non allegato alla domanda);
- 15) G.D.L. srl. Quanto rappresentato dall'impresa con nota prot. n. 17006/2017 (regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda), anche a seguito di ulteriore verifica presso l'Ufficio Diritto annuale e rilascio di apposita attestazione del 13/12/17, è da ritenersi fondato e valido a confutare le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16580 del 1/12/17 (non regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda);
- 16) Ricco srl. Quanto rappresentato dall'impresa con note prott. n. 17170 e 17173/2017 (pagamento del diritto annuale e richiesta di effettuare da sé l'installazione dell'impianto di videosorveglianza), a seguito di ulteriore verifica presso l'Ufficio Diritto annuale e rilascio di apposita attestazione del 14/12/17 ed anche in considerazione delle previsioni dei commi 5 (terzietà del fornitore) e 6 (divieto di autofatturazione) dell' art. 3 del bando, non è da ritenersi fondato, restando valide le motivazioni del preavviso di rigetto prot. n. 16662 del 4/12/17 (non regolarità del diritto annuale alla data di presentazione della domanda e mancato possesso dei requisiti del fornitore);

CONSIDERATO che, a seguito dell'istruttoria formale effettuata dal Responsabile del Procedimento, sono risultate ammissibili n. 186 domande di contributo di cui all'elenco sub **Allegato 1** che forma parte integrante del presente atto, per un importo complessivo pari a € 322.289,21, e non ammissibili n. 114 domande di cui all'elenco sub **Allegato 2** che forma parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che l'importo complessivo previsto dal bando, pari ad € 150.000, consente di finanziare le prime 85 domande della graduatoria e solo parzialmente la n. 86, e ritenuto quindi opportuno procedere ad un arrotondamento in eccesso al fine di finanziare integralmente l'ultimo contributo ammissibile e finanziabile;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile formalmente espresso;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") in base al quale sono concessi benefici di cui alla citata manifestazione di interesse, ai sensi della normativa comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

RICHIAMATO l'art.14 della L. 29/7/2015 n.115, concernente il Registro Nazionale Aiuti di Stato, che prevede l'obbligo di comunicazione degli aiuti di stato nel suddetto Registro;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dall' art.9 c.9 del Decreto 31 maggio 2017, n.115 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", l'Ufficio competente ha provveduto agli obblighi di registrazione delle informazioni relative agli aiuti individuali concessi alle imprese di cui sopra, acquisendo il relativo «Codice Concessione RNA - COR», ed ha provveduto agli obblighi di verifica di cui agli artt. 14 e 15 dello stesso Decreto, acquisendo le relative visure, agli atti dell'ufficio;

RICHIAMATO il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12



della L. n.241/90 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23/12/2003 modificato con Delibera di Consiglio Camerale n.7 del 31/07/2007;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal d.lgs 25 novembre 2016 n.219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

a) di approvare la graduatoria delle n. 186 domande ammissibili ai sensi del bando in parola, che sub **Allegato 1** forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) di non ammettere, per le motivazioni in premessa riportate, le n. 114 domande di cui all'**Allegato 2** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di ammettere a finanziamento le prime n. 86 domande ammissibili in ordine cronologico di presentazione, riportate nell'**Allegato 3** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di contributi concessi pari ad € € 151.186,72;

d) di assegnare alle imprese ammesse al beneficio camerale, quale termine per produrre la documentazione consuntiva ai sensi dell' art. 7 del bando, mesi 6 (a decorrere dalle relative notifiche di approvazione);

e) l'onere conseguente graverà sul budget direzionale 2017 conto 331004 Innovazione c.d.c. AC01, con aumento per € 1.186,72 del provv. n. 360/2017 assunto con la determinazione n. 173/2017 in premessa citata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Mariangela Laganà

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.